

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » (2), d'iniziativa popolare

« Revisione delle norme sull'adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare » (170), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione » (282), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

« Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione » (306), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità » (1212), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale » (1276), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione » (1312)
(Discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 759, 762, 763 e *passim*
DI LEMBO (DC) 774, 775, 783 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 772, 773, 775 e *passim*
GRAZIANI (PCI) 785
JERVOLINO RUSSO (DC) 777, 783, 784 e *passim*
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 773, 775, 777, 784
ROSI (DC) 784
SICA (DC) 762, 763, 772 e *passim*
TEDESCO TATÒ (PCI), relatore alla Commissione 762, 763, 773 e *passim*

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro »

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ».

Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 1703; proposta di assorbimento dei disegni di legge numeri 396 e 1659)

PRESIDENTE	Pag. 738, 739, 740 e <i>passim</i>
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	739, 741 742 e <i>passim</i>
BENEDETTI (PCI)	740, 741, 742 e <i>passim</i>
COCO (DC)	740, 743, 747 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC)	755, 758
FILETTI (MSI-DN)	758, 759
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	740, 741, 742 e <i>passim</i>
GRAZIANI (PCI)	741, 759
IANNARONE (PCI)	742, 748, 749 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI)	751, 758
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	759
ROSI (DC)	758

I lavori hanno inizio alle ore 18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, degli articoli del di-

segno di legge n. 1703; proposta di assorbimento dei disegni di legge nn 396 e 1659)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sull'impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato », d'iniziativa dei senatori Coco ed altri, « Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale », che io stesso ho presentato, e « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di stamani. Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » sono inserite le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni prevedute dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « di privata dimora » con le altre: « designato dal giudice ».

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

” Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma” ».

B A U S I, *relatore alla Commissione.*
Per quanto riguarda il mio emendamento, l'ho già illustrato in sede di discussione generale. Sull'emendamento proposto dal Governo, sono senz'altro d'accordo.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore al primo comma, sarebbe forse meglio dire: « luogo designato nel provvedimento ».

B A U S I, *relatore alla Commissione.*
Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Proporrei inoltre, sempre al primo comma, una modifica di carattere puramente formale tendente a sostituire le parole: « sono inserite le parole » con le seguenti: « sono inserite le altre ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al primo comma, con la modifica da me suggerita.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato e con la modifica formale di cui ho dato lettura.

È approvato.

In conseguenza dell'emendamento testè approvato al primo comma, appare opportuno riformulare il primo dei due commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale proposti dal Governo nel modo seguente: « Il giu-

dice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal Governo con la modifica di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 12-bis.

Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento ».

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 13.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente articolo:

« 281. — (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

Essendo stato soppresso l'articolo 11, questo articolo diviene praticamente inutile. Comunque lo metto ai voti.

Non è approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-bis.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 301 del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'articolo 131 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Re-

pubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello al tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro il provvedimento emesso dal tribunale può essere proposto ricorso per cassazione ».

B E N E D E T T I. Qui siamo alle pene accessorie.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La dizione dell'articolo 301 del codice di procedura penale è uguale: qui però si sostituisce alla sezione istruttoria il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

B E N E D E T T I. Ma questo è un rito diverso: si tratta di appello.

C O C O. Non può essere altro che appello.

P R E S I D E N T E. Un riesame per i provvedimenti restrittivi della libertà tipici; invece per le misure di sicurezza non c'è riesame bensì appello. Mi sembra un po' strano.

C O C O. Dovremmo meditare la questione.

B E N E D E T T I. Bisogna stabilire che il tribunale della libertà può avere una doppia natura, cioè essere giudice di riesame e di appello.

P R E S I D E N T E. Lasciamo il riesame, salva la possibilità di rivedere tutto.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La ragione principale è che esistono problemi connessi a quanto abbiamo deciso stamane che riguardano i termini. Non è possibile che un pubblico ministero possa avanzare richiesta di riesame senza che l'imputato lo sappia. Dare la possibilità al pubblico ministero di chiedere il semplice riesame, che può andare oltre le richieste dell'istante, è conferirgli un potere enorme; ed è per tale mo-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

tivo che abbiamo prevista una richiesta precisa. E quindi per ragioni sostanziali che propongo l'emendamento.

B E N E D E T T I. È un problema non di titolarità ma di oggetto dell'appello. Mentre contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale vige il reclamo, contro l'applicazione della pena accessoria si stabilisce il principio del riappello.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Mi sembra in primo luogo che siamo di fronte ad ipotesi diverse. Esaminiamo allora quella che attualmente stiamo prendendo in considerazione con l'articolo aggiuntivo: mi domando se è opportuno, anche nel quadro delle motivazioni che hanno sollecitato Governo e Parlamento ad assumere i provvedimenti in esame, andare a modificare gli istituti esistenti, per i quali l'impugnativa è già prevista. In fondo, con le norme in discussione, abbiamo cercato di dare una possibilità di impugnativa nel merito, intendendo tale termine così come lo si è illustrato all'articolo 5 ed all'articolo 6, rispetto a provvedimenti per i quali era prevista solo l'impugnazione davanti alla Corte suprema per motivi di diritto. Si è, cioè, cercato di riempire quel vuoto alla luce dell'articolo 13 della Costituzione, intendendo che l'impugnazione può essere anche nel fatto e non solo nel diritto.

Io ritengo che in sede di tribunale della libertà siamo di fronte al giudice della sezione istruttoria che continua a svolgere i suoi compiti, in base ad una normativa stabilita dalla legge n. 689 del 1981.

G R A Z I A N I. E l'eventuale provvedimento della sezione istruttoria?

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Sarà impugnabile davanti alla Corte suprema per motivi di diritto.

G R A Z I A N I. Allora in tale caso verremmo a realizzare una disparità di trattamento tra persone che siano ugualmente private della libertà personale, ma che in un caso possono ottenere il riesame di merito e in un altro possono ottenere solo il riesame

di pura legittimità davanti alla Corte di cassazione. Mi pare che ciò renderebbe incostituzionale la legge.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. No, in ogni caso le ipotesi sono le stesse. I provvedimenti che sono stati emessi in forza dell'articolo 301 saranno impugnati dalla sezione istruttoria come giudice di fatto; saranno poi impugnati i provvedimenti della sezione istruttoria per motivi di diritto davanti alla Corte suprema. Quindi il trattamento è lo stesso.

G R A Z I A N I. Dobbiamo ipotizzare il caso di un provvedimento emesso dalla sezione istruttoria (mi pare l'esempio che questa mattina faceva il Presidente). In tale caso noi avremmo soltanto il ricorso di legittimità davanti alla Cassazione, non avremmo il riesame di merito.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. In relazione all'articolo 11 abbiamo detto che il giudice del tribunale della libertà è il giudice di fatto della sezione istruttoria. Il caso che stiamo esaminando è diverso.

G R A Z I A N I. Anche quando si emette un mandato di cattura?

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In effetti, si tratta di un caso diverso: è un caso di impugnazione. Poichè per la libertà provvisoria c'è l'appello, per la scarcerazione è previsto l'appello, per omogeneità proporrei di ricorrere anche in questo caso al tribunale di cui all'articolo 263-ter, anzichè alla sezione istruttoria.

P R E S I D E N T E. Ma in questo caso non si può andare in appello.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perché no? C'è l'appello in materia di libertà provvisoria, c'è l'appello in materia di scarcerazione, si preveda un appello anche per le misure di sicurezza o di pena accessoria.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

B A U S I , *relatore alla Commissione*. L'obiezione che vorrei fare è questa. In fondo oggi non abbiamo la necessità di inventare un giudice al quale rivolgersi, anche nel fatto, per i casi di cui all'articolo 301, perchè il giudice esiste ed è la sezione istruttoria che giudica anche il fatto. Possiamo anche cambiargli nome, ma nella sostanza la cosa non cambia.

P R E S I D E N T E . Gli diamo però una configurazione diversa perchè esiste quello che chiamiamo tribunale della libertà.

B E N E D E T T I . Però nel caso della libertà provvisoria è evidente che non è stato chiesto un riesame: si è accettato il mandato o ordine, e quindi le ragioni che, a mio avviso, possono consentire in quella logica di ottenere la libertà provvisoria, che è una particolare forma sottoposta a determinate condizioni, sono state esposte.

Posso anche capire che contro il provvedimento di reiezione dell'istanza di libertà provvisoria permanga l'istituto dell'appello. Però qui mi sembra che l'ipotesi sia più coerente a quella dell'emissione del provvedimento restrittivo in sede primaria. Si emette l'ordine o mandato di cattura e si va in sede di reclamo al tribunale della libertà, quindi con tutta l'ampiezza del reclamo. Perchè nel momento in cui, in via provvisoria, il giudice istruttore applica la pena accessoria o la misura di sicurezza, l'interessato non deve avvalersi dell'istituto del reclamo?

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma è un problema solo di tecnica giuridica.

I A N N A R O N E . Potrei anche capire le ragioni per cui si parla di appello in materia di ordinanza sulla libertà provvisoria. Il riesame dell'ordinanza che concede o revoca la libertà provvisoria è un riesame in fatto e in diritto, un riesame di merito. Invece, il riesame così come è stato concettualizzato in questa discussione mi pare che sia una cosa diversa. Il pubblico ministero impugna l'ordinanza di libertà provvisoria così come è nel sistema, quindi fa appello

contro l'ordinanza di concessione della libertà provvisoria e l'esame copre completamente tutta la questione relativa alla libertà provvisoria.

Dobbiamo accettare l'idea che questo tribunale della libertà abbia due competenze diverse: una per il riesame e un'altra per l'appello per quanto riguarda le questioni delle misure di sicurezza e le questioni dell'impugnazione dell'ordinanza concessiva della libertà provvisoria, che è un istituto diverso.

Voglio aggiungere un'altra cosa. È vero che la distinzione tra riesame e impugnazione è molto problematica: basta sfogliare tutti i testi di procedura penale per vedere come l'impugnazione venga definita riesame del dedotto e del deducibile. Ora però stiamo elaborando un concetto nuovo di riesame.

P R E S I D E N T E . Riesame o appello, praticamente lo scopo che si consegue è identico. Si tratta di dare un nome al provvedimento.

B E N E D E T T I . Le procedure sono diverse.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Capisco perfettamente il vostro problema, ma non possiamo sottrarre alla sezione istruttoria tutti i poteri in merito ai problemi che riguardano i diritti di libertà, perchè altrimenti dovremmo addirittura eliminarla.

L'articolo 131 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che l'impugnativa spetta alla sezione istruttoria, che è cosa diversa dal tribunale della libertà. Non è un problema nominalistico, altrimenti tutto sarebbe nominalistico! Sono sempre giudici; però c'è una sezione, che è il cosiddetto tribunale della libertà, la quale ha precisi compiti che abbiamo in qualche modo disciplinato.

B E N E D E T T I . Posso concepire un organo che sia organo di appello essendo anche organo di primo grado, ma un organo che sia in alcuni casi di appello, in altri

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

di riesame, rappresenta una contaminazione dal punto di vista sistematico.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora anche questo diventa un riesame.

C O C O . Se però la cosa è regolata in un certo modo, tutto sommato soddisfacente per le garanzie dell'imputato, ci troviamo poi di fronte al problema di dare la giusta competenza a questo tribunale.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io dico solo una cosa, e non la dico fuori verbale (scriviamole pure nei verbali queste cose): ho sentito moltissime persone parlare di questo argomento nei convegni e tutti hanno detto « cose da pazzi » su questo tribunale della libertà. Personalmente credo a queste norme, e ne ho spiegato le ragioni alla Camera dei deputati. Ora, non si può venire a dire che si può non fare. Si può anche non far niente!

C O C O . Questo riguarda il problema se varare il provvedimento o meno. Ma una volta che si accetta l'idea di mandarlo avanti, qual è il motivo per cui l'appello nei confronti dei provvedimenti di sicurezza deve essere portato per forza al tribunale della libertà, mentre invece già c'è la sezione istruttoria? Non è che vi sia un'analogia, cioè non è che sia proprio dello stesso tipo. Si dice infatti: « ... che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza ».

P R E S I D E N T E . Nel caso, ad esempio, di un sequestro come il sequestro Fin-dus che cosa facciamo? Andiamo al tribunale della libertà?

C O C O . Questa è un'altra cosa in quanto per il sequestro, per il momento, nella legge attuale non è previsto niente. Siccome la *ratio* di tutto il provvedimento è quella di prevedere un riesame dei provvedimenti interinali, e nel caso specifico una possibilità concreta di riesame esiste alla sezione

istruttoria, sarei del parere di non insistere su questo emendamento perchè in questo modo creiamo meno problemi. Mi pare, cioè, che il problema non sia quello se tutto il provvedimento è accettabile o meno. Diamo come scontato che sia accettabile e che possa funzionare bene, ma non vedo il motivo per cui si debba adottare una norma di questo tipo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo; il Governo ritira l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato alla udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter ».

Per un migliore coordinamento del testo, propongo una modifica formale tendente a sopprimere, alla fine del periodo introduttivo, la parola « comma ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 14 nel testo coordinato.

E approvato.

Il Governo propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 14, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 14-bis.

Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole « libertà provvisoria » sono aggiunte le altre: « o sull'applicazione della misura prevista nel ter-

zo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Dopo l'articolo 14-*bis*, il Governo propone un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 14-*ter*.

Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'attestazione dell'autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Dopo l'articolo 14-*ter*, il Governo propone un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 14-*quater*.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole « dell'articolo 263-*bis* » sono inserite le altre « o dell'articolo 263-*quater* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Art. 15.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

«224-*bis*. — (*Convalida del sequestro*). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 224-*bis*, le parole: « e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ovvero dispone la restituzione delle stesse » con le seguenti: « ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo propone questo emendamento perchè ritiene che sia un concetto abbastanza maturato che la convalida è ammissibile solo se ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è necessario dire: « e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

2ª COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

damento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

E approvato.

Ai fini di un più puntuale coordinamento del testo, propongo due modifiche di carattere redazionale tendenti, rispettivamente, a sopprimere nel periodo introduttivo, dopo la parola: « seguente », la parola: « articolo », e a sostituire, prima della rubrica dell'articolo 224-bis, le parole: « 224-bis » con le altre: « Art. 224-bis ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 15 che, con l'emendamento testè approvato e con le modifiche formali anzidette, risulta così formulato:

Art. 15.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 224-bis. — (*Convalida del sequestro*). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

E approvato.

Art. 16.

L'ultima parte del secondo comma dello articolo 231 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del

procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto ».

E approvato.

Art. 17.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per

violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

A questo articolo sono stati proposti dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al primo comma dell'articolo 343-bis, le parole: « proporre al tribunale » con le parole: « proporre al giudice competente ». Il secondo tende a sostituire al secondo comma dell'articolo 343-bis, laddove ricorrono, le parole: « il tribunale nel cui circondario » con le altre: « la corte d'appello nel cui distretto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 343-bis, di cui ho dato lettura.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al secondo comma dell'articolo 343-bis, di cui ho dato lettura.

E approvato.

A fini di coordinamento, propongo una modifica di carattere redazionale tendente a sostituire, prima della rubrica dell'articolo 343-bis, le parole: « 343-bis » con le altre: « Art. 343-bis ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 17 con gli emendamenti testè approvati e con la modifica formale anzidetta.

E approvato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 392-bis. — (Termini per l'istruzione sommaria). — Entro un anno dalla data della

iscrizione a ruolo del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad introdurre, prima del titolo relativo alle disposizioni finali, le parole: « CAPO III ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

B A U S I, *relatore alla Commissione.*
Io propongo la soppressione dell'articolo 18 per palese inutilità (se il termine è ordinatorio) o pericolosità (se il termine è perentorio). Che accade, nel primo caso, se trascorre inutilmente il termine dell'anno? Può accadere, poi, che per timore del trascorrere dell'anno il pubblico ministero ritenga di chiedere provvedimenti anche quando non sarebbe necessario.

Mentre mi rendo conto della necessità di provvedere, come si è provveduto con gli articoli che precedono, a tutte quelle ipotesi di limitazione della libertà personale, con questo articolo noi andiamo a modificare una delle tante norme del codice di procedura penale, mentre contemporaneamente l'altro ramo del Parlamento sta esaminando — a meno che non abbia già terminato di esaminare — la legge delega per le modifiche globali da apportare al codice di procedura penale. Mi domando quindi: quali sono i motivi di urgenza emergenti che ci consigliano di apportare una modifica ad una norma del codice di procedura penale mentre si sta esaminando la più complessa modifica di detto codice con il suo rifacimento totale?

Un secondo ordine di considerazioni è il seguente. In ultima analisi, con questo articolo 18 o stabiliamo una norma velleitaria, fissando il termine di un anno per il

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

pubblico ministero (se non osserva tale termine non succede niente, così come non succede niente se entro trenta giorni non viene depositata la sentenza dei giudizi civili), oppure per il pubblico ministero può nascere la preoccupazione che possono essere inficiati di nullità gli atti che si compiono dopo lo scadere dell'anno ed allora egli si affretta a concludere — magari anche in senso negativo — procedimenti che, viceversa, può darsi abbiano necessità di maggior tempo.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Bausi, vi sono due ragioni che giustificano questo articolo 18.

Innanzitutto, per quanto concerne la preoccupazione di modificare un articolo del codice di procedura penale mentre lo stesso sta per essere completamente modificato dal Parlamento, devo dire che si tratta di una questione di carattere generale che comprendo, anche se affermo che allora dovremmo tenerla sempre presente, perchè modifiche del codice di rito ne facciamo tutte le volte che le riteniamo opportune. Però il nuovo codice di procedura penale, anche se sta raggiungendo il primo traguardo, non credo che verrà alla luce prima di qualche anno, in quanto dovrà essere tradotto in norma delegata, e via di seguito.

In secondo luogo, nel codice di procedura penale vi è una serie di termini ordinatori che sono pur sempre dei termini. Non mi pare che esista il problema di una inutilità del termine se è ordinatorio o di una pericolosità del termine se è perentorio. Sta di fatto che tanti magistrati mantengono il processo in istruzione sommaria mentre può essere benissimo mandato in istruzione formale, e questo avviene generalmente per tre, quattro anni. Se le indagini sono complesse, il pubblico ministero non deve aspettare degli anni ma ha il sacrosanto dovere di disporre l'istruzione formale.

Mi pare, quindi, opportuno stabilire il termine di un anno oltre il quale il pubblico ministero non può mantenere il processo in istruzione sommaria. Se poi il magistra-

to che non ottempera a questo termine non viene arrestato, questa è un'altra cosa. Si tratta di un problema generale inerente alla responsabilità del magistrato. Un termine ordinatorio almeno per dargli un segnale, per così dire, che non è giusto che un processo resti in istruzione sommaria oltre cinque-sei mesi, è bene che ci sia.

B E N E D E T T I. Questo è un termine perentorio perchè sanzionato da scadenze.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Stavo appunto concludendo che, a mio avviso, si dovrebbe trattare di un termine perentorio, non certamente pericoloso perchè l'istruttoria — come ho già detto — da sommaria passa a formale. Una cosa del genere sarebbe stato giusto farla già da molto tempo.

P R E S I D E N T E. Trascorso l'anno senza che si sia provveduto, che cosa accade?

B E N E D E T T I. Secondo me il magistrato risponde penalmente.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intanto c'è la richiesta che il procedimento passi in istruzione formale.

P R E S I D E N T E. Faccio rilevare che nel testo si dice: « Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento ». Ora, questo è un termine molto civilistico. Sarebbe meglio dire: dalla data di ricevimento della notizia di reato ».

C O C O. Non mi sembra opportuno perchè il pubblico ministero potrebbe dire che comincia a conoscere l'imputato dopo qualche tempo.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe dire allora: « dopo il primo atto istruttorio ».

C O C O. Meglio ancora, forse, sarebbe dire: « dopo la comunicazione giudiziaria ».

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

B E N E D E T T I . La notizia, però, potrebbe rimanere tale per alcuni mesi senza avere un protagonista.

I A N N A R O N E . Il riferimento all'iscrizione al ruolo del procedimento secondo me non dovrebbe determinare tanto imbarazzo perchè, in effetti, per la *notitia criminis* — come è noto — la fonte può essere la più varia. Un procuratore generale può apprenderla anche da un giornale.

P R E S I D E N T E . E se sorge come atti relativi ad un possibile reato a carico di Tizio? Quando sorge l'imputazione? Quanti processi sorgono come atti relativi! Un omicidio colposo, ad esempio, può sorgere come atto relativo e diventare omicidio colposo solo quando si concreta l'imputazione.

B E N E D E T T I . A me sembra utile il riferimento al primo atto istruttorio perchè, a quel punto, vi è il segno che esiste già una materia in relazione alla quale si può compiere, appunto, il primo atto istruttorio.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Il Governo ritiene che la norma sia importante?

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che sia fondamentale.

P R E S I D E N T E . Allora cerchiamo di vedere come possiamo modificare l'articolo. Si potrebbe dire « dalla data dell'iscrizione al ruolo », o « dalla data del primo atto istruttorio », o « dalla notizia di reato ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che esista una certa lentezza, ma questa lentezza non è poi così marcata. La « notizia del reato » non è quella che si legge sui giornali, ma la notizia che perviene alla Procura della Repubblica. Allora o noi usiamo la dizione « atti relativi », o quella « atti specifici ». Infatti, se gli atti istruttori non sono iniziati, ciò è imputabile solo a negligenza. Si

può perciò formulare così: « dalla data di ricevimento della notizia di reato ». Esiste, come termine o fatto, un lungo studio sui brogliacci delle procure; ci sono quelli ufficiali e quelli ufficiosi, ossia il cosiddetto doppio registro. Si potrebbe anche dire: « dalla data della querela ».

C O C O . Si potrebbe dire: « dalla data della comunicazione giudiziaria ».

P R E S I D E N T E . Rilevo però che si possono usare solo le dizioni « querela » o « denuncia » o « istanza »; non ci sono altre possibilità.

B E N E D E T T I . A me sembra che, se noi poniamo un termine, esso debba essere perentorio.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non dovete però dimenticare che noi discipliniamo l'istruttoria sommaria; è questa un'istruttoria rapida che non deve avere le caratteristiche della formalità e della complicazione anche per la complessità della materia, per cui è una cosa sbrigativa che si esaurisce nel giro di un anno.

B E N E D E T T I . Volevo solo dire che non ci dobbiamo perdere di fronte ad una casistica, anche se di importanza fondamentale. Ciascuno di noi ha fatto degli esempi a volte anche sul filo del paradosso, ma ora forse è il caso di generalizzare un principio, prescindendo dalle particolarità singole. Siccome si va a stabilire il termine di durata massima dell'istruzione sommaria, mi pare evidente che il termine iniziale debba essere riportato all'inizio dell'istruzione sommaria stessa, quindi al momento in cui viene compiuto il primo atto istruttorio. Da quel momento decorre l'anno per porre termini perentori al giudice dell'istruttoria sommaria.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Benedetti, ma che cosa pensa che debba avvenire se non si compie alcun atto istruttorio?

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

B E N E D E T T I . A quel punto bisogna dare inizio all'azione disciplinare.

C O C O . Ammesso che ci sia una denuncia, si procede anche con la massima solerzia e si viene ad individuare il responsabile. Oggi, dopo undici mesi e venti giorni, comincia l'attività del pubblico ministero che, trascorso un anno, la trasmette al giudice istruttore.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con questo esempio paralizziamo l'iter del procedimento giudiziario.

P R E S I D E N T E . Si può dire solo: a seguito di querela, richiesta, istanza, referto, denuncia, o altra notizia di reato. Non ci sono altre possibilità: questo è l'articolo 1: « ufficialità dell'azione penale ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora riferiamoci all'articolo 1, onorevoli colleghi, ma dobbiamo pure trovare un termine perchè la istruzione non si sa quando comincia.

I A N N A R O N E . Si deve considerare il termine per il processo sommario quando la prova appare evidente.

C O C O . Non possiamo dire allora: « dalla comunicazione giudiziaria »?

Contro ignoti non si può imputare il fatto che il magistrato tiene per un lungo tempo il procedimento; il magistrato intelligente non procederà.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In ogni caso ritengo che una tale norma sia utile; essa è anche una salvaguardia per tutti e dà un minimo di funzionalità alla giustizia. Essa può essere perentoria o ordinatoria, non è questo l'importante.

P R E S I D E N T E . Mi pare che stiamo « pestando acqua nel mortaio ». Io direi

« la *notitia criminis* » comunque sia pervenuta. La *notizia criminis*, infatti, va conservata nell'iscrizione sul registro generale.

B E N E D E T T I . Si voleva dire proprio questo.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Si può dire: « Entro un anno dall'inizio dell'azione penale il pubblico ministero richiede al presidente... ».

P R E S I D E N T E . Non credo che questo momento sia coincidente con quello dell'inizio dell'azione penale perchè qui si discute della ufficialità dell'azione penale.

L'azione penale è ufficiale ma non è iniziata perchè, quando inizia l'azione penale, essa viene discussa. Si dovrebbe perciò mettere « dal momento in cui l'azione penale è ufficiale ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il mio scetticismo non arriva a tal punto. C'è un termine per cui si scopre che per sette mesi è stato inattivo...

P R E S I D E N T E . Gli avvocati « torneranno »! Mettiamo « dal primo anno del procedimento ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il paradosso non va trascurato perchè se regoliamo il paradosso regoliamo anche la media.

P R E S I D E N T E . Diciamo allora così: « Entro un anno dal compimento del primo atto del procedimento ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Si dovrà coerentemente modificare anche la rubrica dell'articolo 392-bis che dovrà essere la seguente: « Termini per l'attività del pubblico ministero ».

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

L'articolo 18 dovrebbe pertanto essere riformulato come segue:

Art. 18.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 392-bis. — (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Entro un anno dal compimento del primo atto del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti

E approvato.

Art. 19.

I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 19.

Il tribunale di cui all'articolo 6 della presente legge è formato da una o più sezioni ordinarie a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto. Il collegio si rinnova ogni tre mesi. La rotazione dei magistrati è assicurata da un criterio automatico di avvicendamento tra magistrati che svolgono funzioni giudicanti nell'ambito del distretto con esclusione dei magistrati

addetti agli uffici istruttori. In caso di più sezioni il presidente della corte d'appello stabilisce preventivamente criteri per l'assegnazione degli affari a ciascuna sezione.

Il relatore ha quindi presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 19, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 19-bis.

I magistrati che fanno parte del tribunale della libertà possono continuare a trattare affari giudiziari già iniziati ed essere destinati a nuovi affari giudiziari.

L'aver concorso ad emanare alcuno degli atti propri del tribunale della libertà non costituisce causa di incompatibilità agli effetti del corso ulteriore del procedimento.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. L'ipotesi che era stata fatta era quella di stabilire l'avvicendamento più frequente possibile e di utilizzare i magistrati del distretto con una rotazione, escludendo i magistrati addetti agli uffici istruttori e al pubblico ministero.

P R E S I D E N T E. L'avvicendamento ogni tre mesi sarebbe l'ideale.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Il senatore Coco aveva la preoccupazione che tre mesi fossero un termine troppo breve, per cui aveva avanzato la proposta di sei mesi.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui sorgono, però, problemi di carattere interno, oltre alla difficoltà relativa alla non omogeneità delle decisioni che scaturisce da un avvicendamento così rapido che, tra l'altro, sarebbe anche unico nella organizzazione di tutti gli uffici.

Personalmente ritengo (ma questa è anche l'opinione della Camera e del Consiglio superiore della magistratura) che non si debbano istituire tribunali della libertà predefiniti, con funzioni uniche ed esclusive. L'articolo 19-bis proposto dal relatore mi tro-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

va d'accordo, però lo vedo un po' in contraddizione con l'articolo 19, perchè, se tutto deve rientrare nella libera determinazione, all'inizio dell'anno, delle cosiddette tabelle, ci saranno i normali cambiamenti e gli affari andranno alle varie sezioni. Siccome, però, nell'articolo 19-bis il relatore dice che i magistrati debbono continuare a svolgere il lavoro per cui hanno già iniziato l'istruttoria, eccetera, non capisco il collegamento con l'articolo 19. Cioè, nell'articolo 19 il relatore prevede magistrati che svolgono quel lavoro e che cambiano ogni tre mesi; nell'articolo 19-bis, invece, prevede che debbano continuare a svolgere anche gli altri lavori.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Proprio per evitare la cristallizzazione!

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora, se si vuole evitare la cristallizzazione, non deve esistere una sezione speciale, ma la normale materia che il presidente del tribunale manda a chi crede, che poi è quasi sempre una sezione. Quando arriva la richiesta di riesame il presidente la trasmette alla prima sezione, oppure alla quarta o anche alla terza, secondo il normale avvicendamento che avviene in tutte le corti di appello.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che dal punto di vista organizzativo sia opportuno che esista una sezione, un organismo al quale sia richiesta questa esclusiva. Che poi i componenti di questo ufficio siano giudici che si avvicendano, anche utilizzando quelli del distretto della corte di appello, in fondo potrebbe essere anche un sistema che evita il cristallizzarsi di certe posizioni che alla lunga diventano delicate.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lasciamo per un momento da parte i testi presentati e vediamo che cosa vogliamo.

Se vogliamo quello che dice l'articolo 19, cioè che una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle

tabelle, si occupino dei procedimenti previsti agli articoli 263-bis e 263-ter, questa è una strada che può avere una sua particolare disciplina. Diciamo che, ove l'organico lo consente, la composizione è totalmente variata ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura; possiamo anche dire che può essere variata per due terzi, per lasciare sempre un minimo di continuità; e questa mi sembra una soluzione equilibrata. Resta affidato al Consiglio superiore della magistratura il compito di fare le tabelle, ma queste non debbono essere sempre le stesse, proprio per evitare la cristallizzazione.

Questa, ripeto, è una strada. L'altra strada può essere quella di non dire nulla, per cui il presidente della corte di appello affida questo incarico a chi ritiene, senza contare che c'è già una divisione in qualche modo precostituita.

J A N N E L L I. Basterebbe dire che uno dei giudici almeno muoti ogni anno.

I A N N A R O N E. Questo poteva avere una giustificazione quando era previsto il tribunale, ma ora che è prevista la corte di appello la giustificazione non c'è.

P R E S I D E N T E. Ma neanche la corte di appello ha l'organico superfluo.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La terza ipotesi, quella di rendere automatico ogni tre mesi l'avvicendamento, è una ipotesi che gli uffici giudicano assurda e che il Consiglio superiore della magistratura non vuole praticare perchè tra l'altro intacca anche il problema dell'automatismo di cui tanto si parla. Siccome in proposito è stato trovato un accordo diverso, si mette in dubbio questo automatismo; comunque la materia è molto dibattuta e certamente non si è arrivati a queste conclusioni. Personalmente ritengo che sia un po' eccessivo se, per problemi così delicati, tutti siano chiamati a svolgere questo lavoro (abbiano o non abbiano le qualità). Peraltro, l'avvicendamento dei tre mesi chi lo dovrebbe determinare?

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

PRESIDENTE. Il presidente della corte di appello facendo ogni inizio di anno il calendario. Oltretutto daremmo in questo caso un segno di novità attraverso questo giudice nuovo, perchè di novità non è che ne apportiamo molte.

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La giurisprudenza cambierà così ogni tre mesi. Allora tutti diranno: c'è il magistrato Tizio, che farà il riesame, che non farà il riesame, eccetera.

PRESIDENTE. No, perchè i termini sono quelli che sono. Entro quei termini bisogna impugnare il provvedimento; a meno che io non lo faccia mettere in galera in quel periodo perchè so che arriva quel magistrato che mi può agevolare.

COCO. L'ipotesi dell'avvicendamento ogni tre mesi mi sembra assurda perchè bisogna graduare una certa coerenza della giurisprudenza — che non potremmo avere con giudici che cambiano ogni tre mesi e che la pensano diversamente — con l'esigenza di non creare grossi centri di potere. La soluzione ottimale è che ogni anno un giudice almeno tra i componenti di questa sezione cambi e che nessuno possa restarci più di due anni.

PRESIDENTE. Il termine di un anno è eccessivo, perchè quel posto diventa molto importante e aumenta il potere che indubbiamente già i magistrati hanno. Con questo provvedimento non facciamo che allargare ulteriormente questo potere.

COCO. Ogni legge aumenta il potere dei magistrati e chiunque lo può capire in base alla semplice lettura della *Gazzetta Ufficiale*. Non possiamo però ogni tanto avere dei soprassalti, quasi atti di emulazione a danno della continuità e della serietà della giurisprudenza.

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma con l'illusione di polverizzare questo potere non facciamo

che accentuarlo, perchè ogni tre mesi andranno tutti a bere a quella fonte.

COCO. Escludo poi che nella maggioranza dei magistrati ci sia questa *libido* di potere; anzi, loro ci hanno sempre detto: non ci date nuove competenze.

Comunque, a prescindere da questo, io sono dell'opinione di fissare il termine di un anno. Ogni anno, quando si fa il calendario giudiziario, almeno uno di questi magistrati deve cambiare.

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole alla proposta del senatore Jannelli, ripresa dal senatore Coco.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Vorrei dare lettura di una nuova formulazione dell'articolo che terrebbe conto anche delle indicazioni emerse durante questo dibattito. La formulazione è la seguente:

« I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali della corte d'appello a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto e la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. La composizione è variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno per almeno due terzi all'atto della formazione delle tabelle ».

COCO. Direi « un terzo ».

PRESIDENTE. Lei stamane diceva che uno almeno deve cambiare. Accolta la proposta del senatore Bausi, è evidente che il presidente del collegio sarà senza dubbio un presidente di sezione. E allora avremo il cambio.

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perchè il relatore parla di magistrati del distretto?

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

B A U S I, *relatore alla Commissione.* Perchè con questo si indica che non sono soltanto i giudici della corte di appello.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Allora, secondo l'indicazione del relatore, potrebbero essere applicati anche i pretori. A parte il fatto che i pretori in questi tribunali io non li vedo bene, perchè hanno già una doppia funzione, qui si tratterebbe di apportare una modifica all'ordinamento giudiziario.

B A U S I, *relatore alla Commissione.* Perchè una modifica? Se lei applica un giudice di tribunale, lo applica alla corte di appello o alla Cassazione. Questo è sempre accaduto, quindi non si modifica nulla.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei capire. La decisione relativa alla corte di appello è stata presa da voi e il Governo si è rimesso alla Commissione. Avendo fatto questo, non capisco ora questa preoccupazione di avere non magistrati di corte di appello ma di tribunale.

Vorremmo evitare lamentele, da parte delle presidenze delle corti di appello, per carenze di organico.

P R E S I D E N T E. Io non posso parlare che della mia corte d'appello. Quattro mesi fa il ministro Darida venne a Bari: mi convocò e lo accompagnai in una visita alla corte stessa. Il presidente della corte d'appello facente funzione allora, ed oggi sostituito, non fece altro, alla presenza del Ministro, che chiedere nuovi organici perchè quella corte d'appello necessitava di una maggiore copertura. Ora, ad evitare che si possa parlare di un cattivo funzionamento della corte, bisognerebbe lasciare la mera possibilità, al presidente della corte d'appello, di coprire le eventuali carenze con i giudici del distretto; il che non diverrebbe un obbligo del suddetto presidente ma costituirebbe solo una facoltà.

C O C O. In proposito sono sostanzialmente d'accordo con il rappresentante del

Governo. Una volta scartata l'ipotesi di attribuire la competenza al tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello abbiamo attribuito tale competenza alla corte d'appello. Questa è una modifica eccessiva dell'ordinamento giudiziario rispetto al significato della legge.

Inoltre, quanto detto dal Presidente può avere un doppio significato perchè, se le lamentele per le carenze di organico nelle corti d'appello sono alte, quelle per carenze di organico nei tribunali sono ancora più alte e motivate; perciò mi sembra ancor più difficile reperire magistrati, appunto, dai tribunali.

Tutto sommato, quindi, lascerei le cose come sono: si tratta cioè di una sezione della corte d'appello, di magistrati che possono svolgere anche altre attività, anzi le devono svolgere quando il lavoro prevedibile di tale sezione non giustifica l'esistenza di una sezione che abbia esclusivamente la competenza in questione. Ogni anno il Consiglio superiore della magistratura stabilisce quale debba essere la tabella e deve sostituire almeno un terzo dei componenti.

B A U S I, *relatore alla Commissione.* Vorrei sottolineare che la scelta da parte del Consiglio superiore della magistratura (mi sembra siamo infatti d'accordo sul fatto che la decisione spetti a tale organo) rappresenta una facoltà più ampia. Poi, nell'ambito di tale scelta, il Consiglio superiore valuterà le scelte da operare. Ovviamente dovrà scegliere dei magistrati di grado d'appello, poichè mi sembra non possa fare diversamente; ma prevedendo tale facoltà non costringiamo nessuno, pur ampliando — ripeto — quello che è l'ambito di scelta del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 19, quindi, dovrebbe assumere la seguente formulazione: « I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali della corte d'appello, a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto e la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

titolari e supplementi. La composizione è variata dal Consiglio superiore della magistratura di almeno un terzo ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle».

I A N N A R O N E . Ribadendo le riserve sull'organo che deve decidere sulle misure restrittive della libertà personale (noi eravamo favorevoli al tribunale, che probabilmente esprimeva la soluzione più logica), non possiamo tuttavia accettare l'idea che magistrati del distretto vengano a comporre questa sezione della corte d'appello, anche — secondo me — per un motivo di sistematica. Infatti, senza affannarci troppo intorno alle terminologie, il giudizio è un giudizio di appello. Quindi sono giudici di appello quelli che devono valutare i fondamenti giuridici e di fatto che sono alla base dell'emissione dell'ordine o mandato di cattura.

Pensiamo poi alle difficoltà relative alla emanazione del decreto di applicazione da parte del Consiglio superiore della magistratura. Capisco perfettamente le ragioni conseguenti al fatto che alcuni tribunali hanno un carico di lavoro maggiore, che altri ne hanno uno minore, ma la cosa comincia a diventare complicata, macchinosa e anche poco praticabile.

In fondo, l'interesse qual è? È quello di avere una struttura la quale permanentemente possa amministrare, governare tutto il campo delle misure restrittive della libertà personale. Ciò si ottiene rapidamente, poichè vi sono dei termini assai stretti, formando semplicemente questa struttura presso l'organo che deve decidere senza ricorrere ad altri organi. Mi sembra che sia la soluzione più naturale.

Per quanto riguarda la questione della composizione, faccio delle altre riserve

La composizione deve essere variata ogni anno. La preoccupazione poi di variare la composizione di un terzo, due terzi — si è parlato addirittura di una metà — mi pare che non soddisfi alcuna esigenza: l'esigenza della specificità, della specializzazione dei giudici penali è già contenuta nell'articolo del testo approvato dalla Camera dei deputati che parla di sezioni penali. Quindi ab-

biamo già dei giudici che sono competenti come giudici penali.

Pertanto, per queste ragioni e per le riserve sopra esposte, siano favorevoli al testo così come ci è pervenuto dalla Camera.

B E N E D E T T I . Condivido il punto di vista esposto dal senatore Iannarone, che avevo sollecitato ad intervenire anche per le sue specifiche competenze ed esperienze in materia.

Mi pare che il termine di tre mesi sia impraticabile, mentre il termine dell'anno è di particolare equilibrio. Sono d'accordo sulla rinnovazione completa alla fine dell'anno.

Per quanto riguarda il problema della continuità giurisprudenziale — già lo ricordava il collega Iannarone — sottolineo che la giurisprudenza costituisce un filone di elaborazione di cultura giuridica che finisce per prescindere anche dalla persona; cioè la giurisprudenza del tribunale del secondo anno si riallaccia a quella del tribunale del primo anno. D'altra parte, poichè si tratta di un riesame, abbiamo detto tante volte ormai che tale giurisprudenza attinge soprattutto a considerazioni e a ragioni di merito; quindi presenta una casistica estremamente differenziata non tanto rispetto ad un giudizio di legittimità quanto rispetto ad una valutazione di ragioni di merito. Credo che le occasioni di giurisprudenza, nel senso di enucleazioni di principi fondamentali riconducibili a norme di carattere generale, non saranno occasioni frequenti. Quindi, in ultima analisi, questo non è un problema in senso assoluto e può essere facilmente superato. Invece, questa rotazione ci garantisce dalla cristallizzazione, che è il problema antagonistico a quello della giurisprudenza, e dalla creazione di posizioni di potere e — perchè no? — anche dal pericolo di un certo logorio personale

Quindi sono d'accordo per un anno con rinnovamento completo.

P R E S I D E N T E . Con questo rinnovamento totale sorge però il problema dell'organico.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

I A N N A R O N E . Non mi pare che sia un problema di grande rilievo.

D I L E M B O . Credo che il problema si possa facilmente risolvere. L'articolo 19 nel testo inviatoci dalla Camera non prevedeva la variazione della composizione solo perchè, precedentemente, la competenza era affidata ad una o più sezioni del tribunale e si era detto che esistono piccoli tribunali che hanno in organico pochi magistrati.

Credo tuttavia che vada bene lo stesso se rimane la frase: « Ove l'organico lo consenta ». In effetti, il legislatore che ha formulato l'articolo 19 ha ritenuto che la composizione dovesse essere variata a condizione che ci fosse disponibilità di organico. Quindi, se vi era disponibilità di organico, la variazione doveva avvenire a norma di questo inciso dell'articolo 19. Essendo invece attribuita la competenza alla corte d'appello, non si verifica la lievitazione di organico, che condizionava la variazione della composizione. Però nulla vieta che l'inciso possa rimanere aggiungendo al « totalmente — o parzialmente — variata » le parole: « ove lo si ritenga opportuno », anche perchè su questo punto sono d'accordo con chi ha detto che il giudice non acquista una determinata professionalità occupandosi della libertà; infatti il giudice penale come pane quotidiano si occupa di questa materia.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo nel limitare le modificazioni rispetto al testo che ci è pervenuto dalla Camera. Pertanto, mentre insisto nella sostituzione delle parole: « del tribunale » con le parole: « della corte di appello », ritiro, nel testo da me proposto, le parole: « a ciascuna delle quali sono assegnati tre magistrati del distretto e » e la frase sostitutiva dell'ultimo periodo.

Dichiaro inoltre di ritirare l'articolo 19-bis da me dianzi presentato.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura dell'articolo 19 nella formulazione testè proposta dal relatore:

Art. 19.

I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali della corte di appello, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone ora un altro emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 19, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 19-bis.

I presidenti delle sezioni di corte d'appello cui siano attribuiti i procedimenti di cui agli articoli 263, secondo comma, 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale devono far pervenire relazione annuale particolareggiata al Ministro di grazia e giustizia cui spetta, ove ne ravvisi l'opportunità, di attivare il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere davanti allo stesso azione disciplinare.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Insisto su questo emendamento. In questo articolo, infatti, vi è la previsione di una relazione che deve essere fatta al Ministro di grazia e giustizia da parte dei presidenti delle sezioni di corte d'appello su quello che è stato l'andamento del lavoro, cioè quali sono state le ipotesi in cui i provvedimenti della limitazione della libertà personale sono stati confermati o revocati e perchè.

B E N E D E T T I . Perchè non si prevede, allora, una relazione al Consiglio superiore della magistratura?

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

P R E S I D E N T E . Perchè è il Ministro che ha l'azione e che, eventualmente, denuncia la violazione al Consiglio superiore della magistratura.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 20.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti commi:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

È approvato.

Art. 21.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « nella propria abitazione », le altre; « o in altro luogo di privata dimora, ».

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Sarei del parere di sostituire le parole: « di privata dimora » con le altre: « designato nel provvedimento ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo con la modifica suggerita dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Per l'impugnazione prevista dall'articolo 281 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, continua ad applicarsi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

2ª COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha presentato questo emendamento per evitare che il cosiddetto decreto Cossiga possa non avere applicazione per quanto riguarda la libertà provvisoria e il mandato di cattura facoltativo. Infatti, in base al decreto Cossiga non è possibile concedere la libertà provvisoria per questi reati.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Il Governo propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 22, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 22-bis.

La misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, semprechè per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Art. 23.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Trattandosi di un provvedimento che riguarda fatti di libera personale, riterrei opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dico questo perchè prevedere quindici giorni di tempo per far scattare certe operazioni credo che potrebbe essere controproducente, in quanto diamo quindici giorni di tempo per prendere dei provvedimenti che vengono regolati con il vecchio sistema.

Pertanto, si potrebbe stabilire che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe anche dire che non si applica ai provvedimenti in corso di definizione perchè queste sono norme di immediata attuazione. Corriamo il rischio, senatore Bausi, che tutti i procedimenti passati a seguito di questa legge si ripresentino di colpo, immediatamente.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Sarebbero necessarie tutte e due le precisazioni, signor Presidente.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi ero fatto carico del problema dell'entrata in vigore della legge perchè il Consiglio superiore della magistratura deve poter fare queste tabelle. Formuliamo allora una norma transitoria in base alla quale il Consiglio superiore deve fare queste tabelle prima dell'inizio dell'anno giudiziario. Questa è la soluzione più ovvia che si possa suggerire.

Basta dire che la legge entra in vigore il novantesimo giorno, in modo che il Consiglio superiore possa redigere le tabelle: se stabiliamo che la presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

data della sua approvazione, entro tale termine il Consiglio superiore della magistratura procederà alla formazione delle tabelle. Il vero problema è quello, diciamo così, procedurale, di organizzazione; se la legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua approvazione, non ci sono le tabelle che vanno fatte alla fine dell'anno e che il Consiglio superiore avrebbe potuto fare in novanta giorni.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo preoccuparci però anche di ciò che avviene nel frattempo, cioè dobbiamo dire che nel frattempo funzionano le sezioni istruttorie.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe fare un provvedimento specifico su questo argomento.

R O S I. Si dice che questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, e poi si dice che entro novanta giorni il Consiglio superiore deve preparare le tabelle: ora, questa legge deve necessariamente entrare in vigore solo dopo che il Consiglio superiore avrà fatto le tabelle. Si deve cioè disporre che il Consiglio superiore della magistratura ha novanta giorni di tempo per fare queste tabelle. In caso contrario, la legge entra in vigore ma non ci sono le tabelle.

F I L E T T I. Al Consiglio superiore della magistratura deve essere dato un termine per la formazione delle tabelle e un termine dobbiamo anche disporlo per l'entrata in vigore delle legge, che può essere solo successiva alle tabelle.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'unica ragione per cui è utile scrivere che il Consiglio superiore della magistratura deve compilare le tabelle in breve tempo è perché ciò è necessario; se deve entrare in vigore una legge con queste caratteristiche è ovvio che il Consiglio superiore deve approvare queste tabelle.

Il problema può non porsi perché se scriviamo che la legge entra in vigore il novantesimo giorno, è ovvio che il Consiglio superiore, in base alla legge, deve approvare le tabelle.

D I L E M B O. Se si dicesse: « fino a quando il Consiglio superiore non prepara le tabelle », ciò significherebbe che il Consiglio superiore della magistratura deve fare le tabelle entro novanta giorni.

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 23, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 23-bis.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine il Consiglio superiore della magistratura provvederà alla formazione delle tabelle previste dall'articolo 19.

R O S I. Onorevole Presidente, sono contrario a questa dizione perché il Consiglio superiore della magistratura deve sapere esattamente come comportarsi

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Il Consiglio superiore della magistratura deve potersi rendere conto prima dell'entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E. Facciamo allora una norma transitoria, in modo che avremo la possibilità di vedere entrare in funzione subito questa legge.

J A N N E L L I. Noi dobbiamo pure cogliere l'aspettativa che c'è nella pubblica opinione.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

F I L E T T I. Potremmo allora stabilire il giorno entro cui si debbono formare le tabelle e la legge la facciamo entrare in vigore dopo questo termine.

P R E S I D E N T E. Allora dovremmo dire che entro il tale giorno le tabelle del Consiglio superiore della magistratura entreranno in vigore? Non è possibile.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Diciamo soltanto che entra in vigore la legge. È implicito che il Consiglio superiore della magistratura deve attrezzarsi.

G R A Z I A N I. Il Consiglio superiore della magistratura può essere messo sull'avviso. Il Governo potrebbe preavvertirlo e far preparare le tabelle.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritiro la mia proposta.

P R E S I D E N T E. L'esame e la approvazione degli articoli del disegno di legge n. 1703 sono così conclusi.

In conseguenza degli emendamenti accolti, la numerazione degli articoli andrà modificata.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 1703, nel quale si proporrà l'assorbimento dei disegni di legge nn. 396 e 1659.

Poichè nessuno domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito al senatore Bausi.

* * *

« **Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità** » (2), d'iniziativa popolare

« **Revisione delle norme sulla adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare** » (170), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« **Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria,**

all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione » (282), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

« **Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione** » (306), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità** » (1212), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« **Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale** » (1276), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« **Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione** » (1312)

(Discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato) (1)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità », d'iniziativa popolare, « Revisione delle norme sulla adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare », d'iniziativa dei senatori De Carolis, Codazzi, Jervolino Russo, De Vito, Grazioli, Bombardieri, Mancino, Valiante, Bompiani, Romei, Boggio, Colombo Vittorino e Del Nero, « Riforma delle norme sull'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione », d'iniziativa dei senatori Benedetti, Conterno Degli Abbati, Gherbez, Grazioli, Lucchi, Lugnano, Perna, Rossanda, Ruhl Bonazzola, Talassi Giorgi, Tedesco Tatò, Terracini, Tropeano e Venanzi, « Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Scamarcio, Spozio, Spinelli, Recupero e Scevarolli, « Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità », d'iniziativa dei senatori Coco, De Giuseppe, De Vito, Codazzi, Di Lembo,

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ».

Amadeo, Ricci, Del Nero, Colombo Ambrogio, Calarco, Bevilacqua, Manente Comunale, Deriu, Romei, Grazioli, Pavan, Saporito, Vettori, Salvaterra, Spezia, Scardaccione, Patriarca, Busseti, Mezzapesa, Cengarle e Pacini, « Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale », d'iniziativa dei senatori Bausi, Bompiani, Di Lembo e Rosi, e « Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione ».

Comunico che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta formulata mercoledì 14 dalla Commissione, ha deciso il trasferimento in sede redigente dei disegni di legge in titolo.

Resta inteso che per quanto concerne la relazione e la discussione generale la Commissione dà per acquisiti i lavori svolti in sede referente; pertanto, possiamo procedere all'approvazione dell'articolato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato predisposto dalla apposita Sottocommissione e già esaminato in sede referente dalla Commissione.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 1.

Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

È approvato.

Art. 2.

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine

di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

È approvato.

Art. 3.

L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

È approvato.

Art. 4.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonchè i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata

dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

È approvato.

Art. 5.

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.

È approvato.

TITOLO II DELL'ADOZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

È approvato.

Art. 7.

L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

S I C A. Ribadisco l'obiezione mossa in sede di discussione generale a proposito della capacità del minore che ha compiuto gli anni 14 di esprimere personalmente il proprio consenso senza che sia stato ascoltato il suo legale rappresentante.

Vorrei peraltro suggerire, per quello che può valere, una modifica di carattere for-

male. Sarebbe più corretto, a mio parere, che nel secondo comma, dopo le parole « il proprio consenso », mettessimo un punto, iniziando così il periodo successivo: « E tale consenso... ». Insisto, però, sulla riserva già espressa circa la previsione di cui al secondo comma, ritenendo che sia necessario per il minore che ha compiuto gli anni 14, ma non 18, l'assenso del legale rappresentante. Ciò anche ai fini di un'armonia generale della linea del provvedimento; infatti l'articolo 46 successivo prevede che i genitori siano chiamati ad esprimere il loro assenso.

T E D E S C O T A T Ò, *relatore alla Commissione*. Faccio notare che qui stiamo parlando della disciplina relativa all'ex adozione speciale, che ha come presupposto l'abbandono. Quindi, il presupposto è completamente diverso da quello dell'adozione ordinaria, di cui tratteremo poi e rispetto alla quale il consenso del rappresentante legale ha una qualità diversa. Qui, invece, siamo al cospetto di un minore in stato di abbandono. Pertanto sostengo l'approvazione dell'articolo così come è.

S I C A. Gli elementi sono tanti e tali per cui la capacità di sintesi del minore non è ancora tale da poter esprimere un consenso senza la presenza del legale rappresentante. Non formalizzo un emendamento in proposito, ma dichiaro che voterò contro l'articolo 7.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 8.

Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni

del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

È approvato.

Art. 9.

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati trasmettono semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

S I C A. Nel quarto comma di questo articolo proporrei che si dicesse che gli istituti di assistenza pubblici o privati « devono trasmettere » semestralmente al giudice tutelare l'elenco di minori, anzichè « trasmettono ».

J E R V O L I N O R U S S O. Sono d'accordo.

T E D E S C O T A T Ò, *relatore alla Commissione.* Il relatore è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti i primi tre commi dell'articolo 9, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Sica tendente a sostituire, nel quarto comma, la parola: « trasmettono » con le altre: « devono trasmettere ».

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 10.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.

Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

È approvato.

Art. 11.

Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nello esclusivo interesse del minore.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

È approvato.

Art. 12.

Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione

degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

E approvato.

Art. 13.

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

E approvato.

Art. 14.

Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

Lo sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.

E approvato.

Art. 15.

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

E approvato.

Art. 16.

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

E approvato.

Art. 17.

Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STLN. (21 luglio 1982)

provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.

A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.

Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

È approvato.

Art. 18.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su appo-

sito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

È approvato.

Art. 19.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

È approvato.

Art. 20.

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

È approvato.

Art. 21.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

È approvato.

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 22.

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di

adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.

È approvato.

Art. 23.

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore della istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

È approvato.

Art. 24.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

È approvato.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 25.

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi, o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,

l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

È approvato.

Art. 26.

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.

Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamen-

te apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

È approvato.

Art. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

È approvato.

Art. 28.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

È approvato.

TITOLO III

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I

DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI

Art. 29.

Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il

luogo di residenza degli adottanti o affidatari.

Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

È approvato.

Art. 30.

I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.

Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

È approvato.

Art. 31.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato.

L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia **nulla osta**,

emesso dal Ministero degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

È approvato.

Art. 32.

Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30;

b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;

c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

È approvato.

Art. 33.

Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dan-

done comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.

È approvato.

Art. 34.

Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.

Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.

Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.

Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.

Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.

È approvato.

Art. 35.

È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera

di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

È approvato.

Art. 36.

Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.

È approvato.

Art. 37.

Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

È approvato.

Art. 38.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri.

È approvato.

Art. 39.

Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

CAPO II

DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

Art. 40.

I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

È approvato.

Art. 41.

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee

organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

E approvato.

Art. 42.

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

E approvato.

Art. 43.

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

E approvato.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art. 44.

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7 nei seguenti casi:

a) da parte di persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.

S I C A . Propongo la soppressione nel primo comma, nel periodo introduttivo, delle parole: « nei seguenti casi ».

F I L E T T I . Anch'io proporrei una modifica formale. Alla lettera a), là dove si dice: « da parte di persone », direi: « da persone ».

T E D E S C O T A T O', *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo su questi due emendamenti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica tendente a sopprimere, nel periodo introduttivo del primo comma, le parole: « nei seguenti casi ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti tendente a sostituire sempre al primo comma, alla lettera *a*), le parole: « da parte di persone » con le altre: « da persone ».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 44 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 45

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

S I C A. Anche qui valgono le osservazioni già fatte per l'articolo 7, perchè si richiede il consenso dell'adottando quando ha compiuto i 14 anni di età. È vero che nell'articolo successivo è richiesto il consenso dei genitori dell'adottando; ma qualora il mi-

nore non avesse i genitori, bensì il legale rappresentante, verrebbe a crearsi una discrasia tra quanto previsto dall'articolo 46 e quanto previsto dall'articolo 45 in quanto si avrebbe l'assenso solo nel caso di presenza dei genitori e non anche del legale rappresentante.

Chiedo quindi che preliminarmente sia fissato il principio della necessità dell'assenso anche del legale rappresentante e che quindi vengano coordinati gli articoli 45 e 46 nel senso di eliminare questo secondo comma.

T E D E S C O T A T O', *relatore alla Commissione*. Propendo per il testo così come è perchè quella di dare rilevanza al consenso del minore a partire dai 14 anni è una scelta generale compiuta. Il senatore Sica manifesta dei dubbi ai quali, sinceramente, non mi sento di aderire.

F I L E T T I. In sede di dichiarazione di voto ritengo che qui non si ponga il problema della differenza tra assenso e consenso, perchè se l'adottando non ha compiuto i 14 anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Sia che diciamo assenso, sia che diciamo consenso, praticamente si tratta di un'adesione del legale rappresentante all'adozione.

S I C A. Sono due cose diverse!

F I L E T T I. Ma nel caso in specie il problema non si pone.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Art. 46

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli inte-

ressati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

S I C A . In questo articolo c'è una contraddizione tra il primo e il secondo comma; prima si dice che per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando e, aggiungerei io, quello del legale rappresentante. Poi, al secondo comma, si dice che quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Mi dite qual è l'altro caso in cui può pronunciarsi senza che vi sia l'assenso?

T E D E S C O T A T O ' , relatore alla Commissione. L'osservazione è valida e questa formulazione è puramente un refuso: bisogna sopprimere le parole « salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando ».

S I C A . Ma se questo non ha i genitori, bisogna aggiungere anche il suo legale rappresentante.

D I L E M B O . Io penso che debba rimanere il testo così come è, altrimenti si arriva all'espropriazione dei figli. Qui si tratta dei genitori esercenti la potestà o del coniuge convivente dell'adottando. Io ho inteso questo inciso come quel genitore che, convivendo coi figli, non vuole che gli vengano sottratti i propri bambini. Il fatto di richiedere il consenso del genitore esercente la potestà potrebbe essere un con-

retto valido che deve essere tenuto fisso; ma chi può dare un rifiuto ingiustificato?

S I C A . Nel caso di separazione dei coniugi.

D I L E M B O . Il problema è un altro. Se il genitore è reo di maltrattamenti, incorre in un'ipotesi di reato, così come è una ipotesi di reato se abbandona i figli; ma se un genitore continua ad esercitare la potestà sul figlio minore, non si trova in una delle ipotesi previste; allora perchè non consentire di negare il proprio assenso al genitore che si trova in questa situazione?

T E D E S C O T A T O ' , relatore alla Commissione. Per quanto riguarda l'obiezione del senatore Sica, certo, in una logica diversa, cioè quella di negare autonomia al consenso del minore al di sopra dei 14 anni, essa ha un fondamento; ma se si dà rilievo alla volontà del minore al di sopra dei 14 anni la situazione è diversa: il consenso del legale rappresentante è previsto, nell'articolo 45, nel caso del minore che non ha compiuto i 14 anni; nel caso di minore di età superiore questa esigenza è superata; quindi per questa parte lascerei il testo così come è.

Va invece riflettuto sulla considerazione avanzata dal senatore Di Lembo, perchè ha rilevanza molto concreta in relazione al punto b) dell'articolo 44, vale a dire l'adozione del figlio dell'altro coniuge; questa può essere proprio l'ipotesi in cui è giusto che l'altro genitore esercente la potestà abbia un diritto di veto. Ad una lettura più attenta, in definitiva, l'inciso non è ripetitivo o contraddittorio del primo comma, perchè il primo comma parla in senso generico dei genitori, mentre qui c'è la specificazione « esercenti la potestà ». L'osservazione del senatore Di Lembo m'induce a suggerire il mantenimento dell'inciso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 46.

E approvato.

Art. 47

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia.

Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

S I C A Vorrei esprimere una perplessità riguardante l'ultimo comma. Non vorrei che lo stabilire che l'adozione produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante venisse a toccare i diritti di successione dell'adottando. Dire « dal momento » può sembrare che l'adozione produca i suoi effetti quando già si è verificata la morte e, quindi, per questioni di attimi l'adottando può essere privato del diritto successorio. Preferirei, pertanto, la dizione « dal giorno precedente la morte », oppure « al momento della morte ».

P R E S I D E N T E . Mi sembra preferibile « al momento della morte ».

S I C A . Vorrei, però, che comunque venisse precisato che l'adozione produce i suoi effetti prima del momento della morte dell'adottante per evitare una contestazione tra erede legittimo e adottato sul momento dell'apertura della successione.

P R E S I D E N T E . Ma è coincidente in entrambi i casi.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il momento della morte è presupposto perchè si verifichino l'apertura della successione e l'acquisto della qualità di erede da parte dell'adottando. Gli effetti, pertanto, sono contemporanei.

S I C A . Ma io mi chiedo se al momento della morte gli effetti della adozione e gli effetti della successione sono concomitanti

F I L E T T I . Si potrebbe stabilire che se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti anche sulla successione dell'adottando.

D I L E M B O . Oppure si potrebbe dire: « Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dalla prestazione del consenso ». Nel caso di morte dell'adottante per la successione diventa sufficiente il semplice consenso. Ciò non lascerebbe adito a dubbi.

T E D E S C O T A T O ' , *relatore alla Commissione*. Difendo la formulazione proposta, che è la stessa usata nell'articolo 298 del codice civile. L'ultimo comma dell'articolo 298 testualmente stabilisce: « Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante ». Ora, per quanto riguarda l'adozione degli adulti, salvo alcuni aspetti marginali, lasciamo intatto l'attuale titolo VIII; non possiamo introdurre per i minori una dizione differente, perchè potrebbero derivare dubbi interpretativi.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la considerazione del relatore sia risolutiva.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 47.

È approvato.

Art. 48.

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di manteni-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

mento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

È approvato.

Art. 49.

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

È approvato.

Art. 50.

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

È approvato.

Art. 51.

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena re-

strittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

S I C A. Come ho già rilevato in sede di discussione generale, esiste una discrasia tra il primo comma, nel quale si parla di adottato maggiore di quattordici anni, e i successivi commi, nei quali si parla di adottato che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore. La soluzione potrebbe essere quella di sopprimere al primo comma il riferimento all'età superiore ai quattordici anni anche perchè, indipendentemente dall'età, se l'adottato attentava alla vita dell'adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, viene comunque a crearsi una tensione nei rapporti che può motivare la domanda di revoca, anche se l'adottato per età non può considerarsi responsabile.

Qualora non si volesse modificare il primo comma, a mio avviso, diventerebbe però necessario modificare nei commi successivi il riferimento agli anni dodici e all'età anche inferiore per una questione di armonia e coerenza del testo.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

T E D E S C O T A T Ò, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Sica per aver rilevato l'evidente discrasia esistente nel testo. Essa è dipesa dal fatto che al primo comma abbiamo introdotto una modifica della revoca rendendo rilevante il fatto penale in quanto l'adottato abbia raggiunto l'età responsabile, cioè i quattordici anni, e lasciando invece, per i minori degli anni quattordici, al magistrato la possibilità di intervenire attraverso altri tipi di provvedimenti indicati nei commi successivi, ma non stabilendo il principio della revoca.

Pertanto condivido la proposta di sopprimere, al terzo e al quarto comma, le parole: « che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore ».

Mi dichiaro dunque d'accordo, per questi due emendamenti, con il senatore Sica.

J E R V O L I N O R U S S O. Per quel che riguarda l'emendamento proposto dal senatore Sica al primo comma dell'articolo 51, soppressivo dell'inciso « maggiore di quattordici anni », non vi è dubbio che l'attentato alla vita dell'adottante sia gravissimo; però, dobbiamo ricordare che, nel predisporre questa normativa, ciò che ci ha guidato è stata la logica della sostanziale equiparazione del figlio adottivo al figlio legittimo.

Se la *ratio* dell'istituto è dunque quella di dare una famiglia ad un minore, è proprio nel momento in cui il minore compie un atto gravissimo che ha maggior bisogno di sentirsi inserito nella famiglia; facendo cadere la revoca dell'adozione proprio in un momento così delicato si finisce con il danneggiare ulteriormente il minore che, invece, abbiamo voluto proteggere.

Si può, in termini tecnici, dire che noi, sostanzialmente, abbiamo esposto il genitore adottivo allo stesso tipo di rischio cui è esposto un genitore naturale al quale dovesse accadere la sventura di essere vittima di un fatto tanto grave.

T E D E S C O T A T Ò, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo con la senatrice Jervolino.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'attuale testo del primo comma.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo, le parole: « maggiore di quattordici anni ».

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore ».

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Sica tendente a sopprimere, al quarto comma, le parole: « che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore ».

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 51 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 52.

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

È approvato.

Art. 53.

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

È approvato.

Art. 54.

Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile dell'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

È approvato.

Art. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

È approvato.

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art. 56.

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.

È approvato.

Art. 57.

Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tale fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone la esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovrà riguardare in particolare:

a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

c) la personalità del minore;

d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

E approvato.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Art. 58.

L'intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Dell'adozione di persone maggiori di età* ».

E approvato.

Art. 59.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti* ».

E approvato.

Art. 60.

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro primo del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

E approvato.

Art. 61.

L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 200. - *Cognome dell'adottato.* — L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei ».

E approvato.

Art. 62.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307. - *Revoca per indegnità dell'adottante.* — Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato ».

E approvato.

Art. 63.

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « *Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età* ».

E approvato.

Art. 64.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312. - *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando ».

E approvato.

Art. 65.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313. - *Provvedimento del tribunale.* — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

E approvato.

Art. 66.

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in giudicato ».

E approvato.

Art. 67.

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.

È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro primo del codice civile.

E approvato.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

Art. 68.

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile ».

E approvato.

Art. 69.

In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

E approvato.

Art. 70.

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

E approvato.

Art. 71.

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assi-

stenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

E approvato.

Art. 72.

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione alle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel presente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

E approvato.

Art. 73.

Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico ser-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONIO STEN. (21 luglio 1982)

vizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

E approvato.

Art. 74.

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

E approvato.

Art. 75.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

E approvato.

Art. 76.

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente

legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

E approvato.

Art. 77.

Gli articoli da 405 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

E approvato.

Art. 78.

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo ».

E approvato.

Art. 79.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche

i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

E approvato.

Art. 80.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e la idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

D I L E M B O . Al terzo comma di tale articolo, laddove si dice: « Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie », sembrerebbe che le regioni stesse siano obbligate a far questo. Devo però confessare di non conoscere il contenuto delle disposizioni richiamate al secondo comma dell'articolo 80 che, forse, danno ragione di quanto stabilito poi al terzo comma.

J E R V O L I N O R U S S O . Le disposizioni di cui al secondo comma non entrano affatto perchè riguardano il testo unico sugli assegni familiari e la legge di parità.

D I L E M B O . L'importante è sapere se la norma di cui al terzo comma stabilisce o meno un onere a carico delle regioni.

P R E S I D E N T E . Le regioni hanno già quest'onere in quanto l'assistenza spetta proprio alle regioni.

J E R V O L I N O R U S S O . Sostanzialmente, le regioni fanno già questo in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Tutto sommato questa è una norma di indirizzo, ma rimane il fatto che le regioni hanno già questo obbligo che deriva loro in base al decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra. Aggiungo che abbiamo già sottoposto la questione al parere della Commissione affari costituzionali la quale si è espressa in senso favorevole alla disposizione.

T E D E S C O T A T Ò , relatore alla Commissione. Mi associo alle considerazioni della senatrice Jervolino. In più, vorrei sottolineare che abbiamo usato una formulazione estremamente lata e rispettosa non solo delle autonomie delle regioni, ma anche dei margini di una possibile determinazione; nel terzo comma si parla infatti di « condizioni e modalità di sostegno » le quali, evidentemente, possono concretarsi in forme economicamente rilevanti, ma anche in forme di puro sostegno, di indirizzo.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

D I L E M B O . Nello stesso comma, però, si precisa che le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno « indipendentemente dalle condizioni economiche », il che potrebbe suonare come un obbligo a dare sostegno alle famiglie che hanno minori in affidamento.

J E R V O L I N O R U S S O . Già di fatto le regioni, attualmente, non si limitano ad affidare il bambino ad una famiglia ma si fanno carico del problema di mettere quella famiglia in grado di mantenerlo, educarlo ed istruirlo.

Ripeto che quella dell'articolo 80 è una norma di indirizzo; noi non entriamo nella determinazione di come, con quali modalità e misure l'intervento dovrà essere effettuato.

D I L E M B O . Quel che mi preoccupa è l'inciso « indipendentemente dalle condizioni economiche ».

J E R V O L I N O R U S S O . Noi diciamo che le regioni devono intervenire affinché l'affidamento sia fatto « indipendentemente » dalle condizioni economiche; vogliamo dunque che le condizioni economiche non costituiscano un fatto discriminante in base al quale alcune famiglie vengano escluse dalla possibilità dell'affidamento.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In molte legislazioni regionali esiste già una normativa in base alla quale le famiglie che vogliono in affidamento un bambino vengono sostenute dalle regioni ove si trovino in condizioni economiche che non glielo permetterebbero.

C'è anche da dire, però, che alcune regioni hanno già adottato questa normativa ed altre no.

J E R V O L I N O R U S S O . Tutta la legge quadro sull'assistenza opera proprio sulla scorta di questo tipo di logica: dà indirizzi alle regioni affinché queste poi possano esercitare la loro potestà negli interventi assistenziali.

T E D E S C O T A T O , *relatore alla Commissione*. In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, già ricordato dalla senatrice Jervolino, la materia dei minori in difficoltà è di competenza, ed aggiungo di competenza onerosa, delle regioni. Infatti, allo stato degli atti, di norma alla situazione del minore in difficoltà corrisponde il ricovero in istituto, la cui retta è a carico degli enti locali. Ora, prescindendo dall'ovvio aspetto affettivo ed educativo e facendo una mera comparazione di bilancio, un sostegno finanziario alla famiglia sarà sempre un onere incomparabilmente minore di quello costituito da una retta di ricovero.

R O S I . Sono superiori ai tre milioni annui

D I L E M B O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 80.

E approvato.

Art. 81.

L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di persona minore di questa età ».

D I L E M B O . Alla fine dell'articolo sarebbe preferibile parlare di « minore di età inferiore », eliminando la parola: « persona ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Di Lembo tendente a sostituire, alla fine dell'arti-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

colo, le parole: « persona minore di questa età » con le altre: « minore di età inferiore ».

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 81 con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 82.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Le spese relative a tali procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

S I C A . Sono perfettamente d'accordo sull'esenzione da ogni spesa, tassa e diritto, prevista nel primo comma. Mi sorge però un dubbio: quando si parla di « ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie o natura » si intende che anche l'avvocato non deve percepire alcun diritto?

P R E S I D E N T E . Si parla di spesa, tassa e diritto, non di onorario.

S I C A . La tariffa dei procuratori e degli avvocati prevede la doppia voce: diritti e onorari.

P R E S I D E N T E . Non credo si riferisca alla doppia voce: parla di atti, documenti e provvedimenti esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie o natura, sempre

ai fini di quella che è la documentazione necessaria.

F I L E T T I . Potremmo parlare di « qualsiasi afferenza ».

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Potremmo stabilire che nei procedimenti relativi alla presente legge non vi è necessità di ministero di avvocato e procuratore. In tal modo supereremmo la questione, fornendo contemporaneamente un chiarimento.

R O S I . Sarebbe sufficiente sopprimere la parola « diritto ».

P R E S I D E N T E . La richiesta di un provvedimento urgente implica il pagamento di un certo diritto, che in questo caso non sarebbe dovuto.

F I L E T T I . In quel caso non è un diritto ma un onere.

G R A Z I A N I . Potremmo aggiungere, dopo la parola « diritto », le altre: « degli uffici interessati ».

P R E S I D E N T E . La stessa formula è contenuta nella legge sul processo del lavoro e nessuno ha mai pensato di interpretarla nel senso che agli avvocati non competono gli onorari.

F I L E T T I . Propongo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « di qualsiasi specie o natura » con le altre: « dovuti ai pubblici uffici ».

J E R V O L I N O R U S S O . Ricordo che al terzo comma va corretto l'anno finanziario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Filetti tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « di qualsiasi specie o natura » con le altre: « dovuti ai pubblici uffici ».

E approvato.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Al terzo comma propongo un emendamento tendente a sostituire la data: « 1981 » con la seguente: « 1983 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 82 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

L'esame e la votazione degli articoli sono così conclusi.

Sento il dovere, a chiusura della discussione, di ringraziare sentitamente i compo-

nenti della Commissione e della Sottocommissione che, dando prova di serietà e di impegno, sono stati capaci, in un tempo relativamente breve, di fare ciò che in più legislature non si era riusciti a fare. Sento inoltre di dover rivolgere un ringraziamento particolare alla relatrice ed alla senatrice Jervolino Russo, che tanto si sono adoperate per il raggiungimento di uno scopo che indubbiamente da molti anni era nelle attese del nostro Paese.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, sul testo degli articoli approvato, in cui si intendono unificati i disegni di legge nn. 2, 170, 282, 306, 1212, 1276 e 1312, e che avrà il seguente titolo: « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ».

Propongo che l'incarico di relatore sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire resta conferito alla senatrice Tedesco Tatò.

I lavori terminano alle ore 20,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI